

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

L'Assessore per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 18 gennaio 2013, n. 6 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P. Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche e integrazioni", come modificato con il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 27 giugno 2019, n. 12;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 che ha approvato il Bilancio per l'esercizio finanziario 2019 e il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2019-2021;

VISTA la Delibera n. 75 del 26 febbraio 2019 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il documento tecnico di accompagnamento al bilancio pluriennale ed il bilancio finanziario gestionale per l'anno 2019;

VISTO il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. concernente i trasferimenti regionali in favore dei Comuni dell'Isola;

VISTO il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 con il quale, tra l'altro, sono state determinate in **340.000.000,00 euro** le predette assegnazioni regionali di parte corrente in favore dei Comuni per l'anno 2019;

VISTO il D.A. n. 217 del 3 giugno 2019 con il quale si è provveduto al riparto provvisorio per l'anno 2019 della somma complessiva di **268.621.070,57 euro**, da destinare ai Comuni per l'anno 2019 a titolo di trasferimenti regionali di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.,

VISTO il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, come modificato dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, che tra l'altro prevede l'obbligo per i Comuni assegnatari delle risorse oggetto del presente decreto di "*spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità*";

VISTO il comma 1quater dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. che stabilisce che i comuni in stato di dissesto non sono tenuti all'obbligo sopra richiamato;

VISTO il comma 9 dell'art.1 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 che prevede che il 10 per cento delle assegnazioni regionali di parte corrente in favore dei Comuni per gli anni 2017, 2018 e 2019 siano destinate all'assistenza dei disabili gravi;

VISTA la lett. a) del comma 10 dell'art. 3 della L.r. n. 27/2016, il quale prevede che la Regione garantisce la copertura delle quote complementari del costo dei contratti del personale a tempo determinato prorogati - non coperte con le assegnazioni a valere sul Fondo di cui all'articolo 30,

comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i. e già a carico degli enti utilizzatori - mediante utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun Comune;

VISTO il comma 11 dell'art. 3 della L.r. n. 27/2016 e s.m.i. il quale, in particolare, prevede che in sede di applicazione della disposizione di cui alla citata lett. a) del comma 10 dell'art. 3 della L.r. n. 27/2016, la Regione garantisce la copertura degli oneri finanziari relativi al personale a tempo determinato dei comuni in stato di dissesto ed a quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dagli enti utilizzatori nell'anno 2014, fermo restando che eventuali maggiori oneri ricadono sulle assegnazioni di cui comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i.;

VISTI il comma 21 dell'art. 3 della L.r. n. 27/2016 e s.m.i. ed il comma 7 dell'art. 26 della L.r. n. 8/2018 i quali prevedono che la copertura di quota parte degli oneri riferiti ai percorsi di stabilizzazione ed alle misure di fuoriuscita dal bacino del personale a tempo determinato degli Enti locali, sia garantita a carico dei trasferimenti ordinari in favore dei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i. da iscrivere in apposito capitolo di bilancio a cura del Ragioniere Generale, su richiesta del competente Ufficio;

VISTO il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come modificato dal comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, il quale prevede che le anticipazioni concesse dal Ragioniere Generale della Regione per far fronte ad esigenze di ordine pubblico o a particolari situazioni di emergenza, sono recuperate, entro il limite massimo di dieci esercizi, in base ad un dettagliato piano finanziario di rimborso da approvarsi con decreto del Ragioniere generale, a valere sui trasferimenti in favore degli enti locali sulla base delle risorse attribuite agli stessi ai sensi dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, o con eventuali altre assegnazioni di competenza degli stessi;

VISTO il comma 2ter dell'articolo 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, come modificato dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, il quale prevede che le anticipazioni concesse, a qualsiasi titolo, ai consorzi ed alle società d'ambito di cui al comma 1, sulla base delle certificazioni dei debiti esistenti alla data del 31 dicembre 2011, sono recuperate, in dieci annualità, sulla base di un dettagliato piano finanziario di rimborso proposto dall'Autorità d'ambito e dai comuni soci asseverato mediante delibera di giunta, a valere sui trasferimenti in favore degli stessi sulla base delle risorse loro attribuite ai sensi dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni o con eventuali altre assegnazioni di competenza degli enti locali, ferma restando la titolarità di questi ultimi per le riscossioni di competenza sino al 31 dicembre 2011. In caso di omessa presentazione entro il 30 settembre 2012 del suddetto piano le anticipazioni sono recuperate pro quota, in dieci annualità a valere sulle medesime risorse nei confronti dei singoli comuni soci;

VISTO il comma 24 dell'art. 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 - come modificato dal comma 4 dell'art. 20 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 - il quale prevede che *per i crediti non riscossi nei confronti degli enti locali, a qualsiasi titolo, la Regione procede alla riduzione dei trasferimenti ordinari e che con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica sono definiti annualmente i termini delle riduzioni di cui al medesimo comma,*

VISTA la nota prot. n. 12982 dell'8 agosto 2019 del Dipartimento regionale delle Autonomie locali concernente, tra l'altro, l'esame delle implicazioni finanziarie derivanti dall'applicazione per il corrente anno della disposizione di cui al citato comma 24 dell'art. 7 della L.r. n. 3/2016 e s.m.i. ;

CONSIDERATO che, al fine di dare attuazione per il corrente anno alla disposizione di cui al comma 24 dell'art. 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e s.m.i., si rende necessario determinare la misura massima della riduzione da operare ai trasferimenti ordinari disposti per l'anno 2019, tenuto conto della vigente disciplina in materia di destinazione dei trasferimenti regionali in favore dei comuni come sopra richiamata;

RITENUTO di determinare per il corrente anno in 6,022 % la riduzione massima dei trasferimenti regionali da assegnare per l'anno 2019 fatte salve, comunque, le quote del costo dei contratti del personale già a tempo determinato non coperte con le assegnazioni a valere sul Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i. e da garantire con le risorse di cui al comma 1 dell'art. 6 della medesima L.r. n. 5/2014 e s.m.i. ("quote complementari") in virtù delle disposizioni sopra richiamate;

per quanto sopra esposto

DECRETA

Art. 1

Al fine dell'attuazione della disposizione recata dal comma 24 dell'art. 7 della L.r. n. 3/2016 e s.m.i., la riduzione massima dei trasferimenti regionali da assegnare per l'anno 2019, è determinata in 6,022% dell'ammontare delle attribuzioni determinate in sede di riparto provvisorio disposto con il D.A. n. 217 del 3 giugno 2019, fatte salve, comunque, le quote del costo dei contratti del personale già a tempo determinato non coperte con le assegnazioni a valere sul Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i. da garantire con le risorse di cui al comma 1 dell'art. 6 della medesima L.r. n. 5/2014 e s.m.i., come, in atto, dettagliatamente specificate nella colonna "M" del predetto D.A. n. 217/2019 e da rideterminare in sede di riparto definitivo dei predetti trasferimenti regionali.

Art. 2

Le riduzioni per il recupero dei crediti vantati dalla Regione nei confronti dei Comuni debitori - da effettuare in attuazione del comma 24 dell'art. 7 della L.r. n. 3/2016 e s.m.i., nella misura massima determinata con il precedente articolo - saranno operate in due soluzioni a valere sulla terza e sulla quarta trimestralità dei trasferimenti regionali per l'anno 2019 di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.

Art. 3


Il presente decreto sarà pubblicato per sul sito *internet* della Regione Siciliana, in ossequio al disposto contenuto nell'art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i., nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, li 14-08-2019


Il Dirigente Generale
Margherita Rizza


Il Dirigente del Servizio
Maria Teresa Tornabene





L'Assessore per le Autonomie locali
e la Funzione pubblica


Grazzo

